



Al sensi dell'art. 82 c. 3 D.Lvo 117/2017
atto esente dall'imposta di registro e bollo
per adeguamenti e integrazioni normative

Associazione APS GRUPPO GIOVANI BAGNATICA
Piazza Gavazzoni, n. 5/C
Bagnatica (BG)
Codice Fiscale 95224830166
Partita IVA /

Verbale di Assemblea Ordinaria Soci
del 31/05/2022

Il giorno 31 Maggio 2022, alle ore 21.00 si è riunita presso la sede sociale sita in Bagnatica (BG), Piazza Gavazzoni, n. 5/C, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione "APS GRUPPO GIOVANI BAGNATICA", per deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e conseguente variazione della ragione sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

È chiamato a presiedere la riunione il Presidente, Maestroni Michele funge da segretario/a verbalizzante Breviario Giorgia.

Il Presidente, rilevata la regolare convocazione dell'Assemblea a norma di Statuto e constatata la presenza del numero legale dei soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente informa rispetto alle motivazioni che hanno richiesto la convocazione di un'Assemblea e sulla necessità adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n.117), con specifico riferimento alle disposizioni dell'art. 101 Dlsg 117/2017 (così come modificato dall'art. 32 del DLgs 105/2018).

Si procede alla lettura del testo dello Statuto contenente gli adeguamenti di legge, evidenziando le differenze rispetto alla versione vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa delibera di approvazione, ponendo in votazione, in forma palese e per alzata di mano, lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare, senza riserve, il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Il Presidente viene inoltre incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22.00.

Il Presidente

Il segretario verbalizzante

Breviario Giorgia



STATUTO

"APS GRUPPO GIOVANI BAGNATICA"

Art.1 - Denominazione, sede e durata

1.1. E' costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice Civile e ai sensi d.lgs. 117/2017 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione di Promozione Sociale, senza scopi di lucro, denominata.

"APS GRUPPO GIOVANI BAGNATICA"

di seguito denominata Associazione.

1.2. L'Associazione ha sede in Bagnatica (BG), piazza Gavazzeni 5/C.

Il Consiglio Direttivo, con sua delibera, potrà trasferire la sede nell'ambito della provincia di Bergamo e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio. Il trasferimento della sede non comporta la variazione dello statuto.

1.3 L'associazione non ha fine di lucro, vige l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali e statutariamente previste, ed è costituita da individui e organizzazioni liberamente associati.

1.4 L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 – Scopo e finalità

2.1. Scopo dell'Associazione è di promuovere socialità e partecipazione, realizzando attività di promozione sociale quali: culturali, formative, educative, turistiche e ricreative, nonché servizi ed attività socialmente utili, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri associati.

2.2. In particolare:

- Promuovere la socializzazione e l'aggregazione attraverso le attività proposte con l'obiettivo di rafforzare il senso del gruppo;
- Promuovere il protagonismo giovanile e prevenire il disagio giovanile
- Strutturare attività educative rivolte a tutte le fasce d'età (bambini, ragazzi e famiglie);
- Collaborare con associazioni e enti del territorio al fine di arricchire la comunità ed arricchirci;
- Promuovere attività formative con lo scopo di approfondire tematiche di vita quotidiana che ci consentano di crescere in modo sano;
- Promuovere riflessioni su tematiche religiose e morali che abbraccino gli aspetti quotidiani della nostra realtà permettendoci di interrogarci e formare una propria opinione;
- Promuovere attività di volontariato che ci permettano di crescere sia come gruppo che come persone;
- Favorire l'apertura e l'accoglienza di tutti gli adolescenti e giovani che intendono unirsi al nostro gruppo;

- Collaborare con l'Amministrazione Comunale, la parrocchia, le associazioni e tutte le realtà del territorio nella realizzazione delle attività poiché crediamo che per costruire una comunità c'è bisogno delle idee e dell'aiuto di tutti;

Art.3 – Attività

3.1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017 le seguenti attività di interesse generale:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare:

- organizzare convegni, mostre, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali e trattenimenti musicali, pubblicare per i soci riviste, bollettini, atti di convegni, materiali audio e video;
- organizzare incontri tra soci in occasioni di festività, ricorrenze ed altro ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi del circolo;
- partecipare ad altri circoli od associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti od associazioni con scopi sociale ed umanitari;
- organizzazione e realizzazione di Feste (Festa di Fine Estate, Carnevale, Natale...), animazione nell'ambito di Feste in strada e al chiuso;
- serate di discussione su tematiche educative e religiose;
- Animazione alle feste di compleanno, pizzate, feste a tema, vacanze per adolescenti del gruppo;
- attuare ogni altra iniziativa od esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al fine del raggiungimento degli scopi che precedono.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Art.4 - Ammissione dei soci

4.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione

4.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

4.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

4.5 Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento entro 60 giorni. La decisione è inappellabile.

4.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Art.5 - Diritti e doveri dei soci

5.1. Tutti i soci hanno diritto di voto.

5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

5.3. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

5.4. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

5.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.6 - Recesso ed esclusione del socio

6.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

6.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto,
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

6.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

6.4. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

6.6. In caso di mancato rinnovo del versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, il socio decade automaticamente.

Art.7 - Gli organi sociali

7.1. Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'assemblea dei soci,
- 2) il consiglio direttivo,
- 3) il presidente.

7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.8 - L'assemblea

8.1. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- a) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

8.2. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

8.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

8.4. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

8.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

8.6 L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

8.7. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

8.8. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) elezione del Consiglio direttivo e altre cariche elettive,
- b) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
- c) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,
- d) ratifica dell'importo della quota sociale di adesione deliberata dal Consiglio Direttivo,
- e) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo,
- f) approvazione del programma annuale dell'associazione.

8.9. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

8.10 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Non è ammesso il voto per delega.

8.11. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

8.12: Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

8.13 Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

8.14 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art.9 - Il Consiglio Direttivo

9.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da non meno di cinque membri e la sua composizione sarà determinata dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. I consiglieri durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti dall'Assemblea degli associati.

9.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

9.4. Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- c) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- d) ammette i nuovi soci;
- e) determina l'importo della quota sociale di adesione,
- f) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea.
- g) il trasferimento della sede sociale

9.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.6. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente
- 2) il Vice Presidente
- 3) il Segretario
- 4) il Tesoriere

9.7. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza

degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

Art.10 - Il Presidente

10.1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede e convoca l'assemblea degli associati ed il Consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo ratifica da parte del Consiglio direttivo alla prima riunione, assicurando lo svolgimento unitario ed organico dell'attività dell'Associazione.

10.2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.11 - Il Vice Presidente

11.1. Il Vice Presidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.

Art.12 - Il Segretario

12.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art.13 - Il Tesoriere

13.1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Art.14 - Patrimonio e risorse economiche

14.1 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14.2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) erogazioni, donazioni e lasciti.

14.3. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

14.4. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.15 - Rendiconto economico finanziario

15.1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

15.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

15.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

15.4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

15.5. E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art.16 - Scioglimento

16.1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

16.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

16.3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 17 - Controversie

17.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nella esecuzione del presente statuto o ad esso connesse, ivi compreso il pagamento e le

quote sociali, verranno devolute ad un tentativo di conciliazione da espletarsi presso la Camera di Commercio di Bergamo. Tutti i soci si impegnano pertanto a cercare sempre e comunque un equo e bonario componimento delle controversie, tuttavia in caso di mancata conciliazione, sarà competente in via esclusiva il foro di Bergamo.

Art. 18 – Rinvio a leggi

18.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.